

Oggetto: strumenti di formazione scientifica post-laurea e avanzata per laureati e diplomati presso gli IRSA.

1. Premessa

Le circolari nn. 41537, 41538, 41539, 41540 del 20/4/1995 diramate da questa Amministrazione per la concessione di borse di studio sono ormai superate dalle evoluzioni normative nel settore della formazione scientifica oltreché dalle norme riguardanti la presentazione della documentazione per l'accesso alla pubblica selezione, sancite in questo quinquennio.

Si impone pertanto la necessità, da una parte, di apportare modifiche alle suddette circolari, ma al tempo stesso indicare agli enti in indirizzo di avvalersi anche di altre forme di formazione scientifica già previste dalle norme vigenti, che si differenziano in relazione al tipo di obiettivo formativo e di prestazione richiesta.

Con DM n. 40991 del 27 marzo 2001, il Ministro ha dettato gli indirizzi generali per la definizione dei criteri e le procedure per l'impiego delle risorse finanziarie da assegnare agli IRSA per borse di studio e altri strumenti di formazione post-diploma e post-laurea.

Le borse di studio, infatti, si devono considerare come strumenti di formazione e dovranno pertanto essere assegnate con criteri che facilitino l'inserimento di giovani diplomati e neolaureati nelle attività di ricerca.

Tuttavia si dovranno considerare anche altre forme più idonee alla valorizzazione della professionalità di coloro che hanno già acquisito esperienza di ricerca (es. assegni di ricerca).

Pertanto, a valere sulle stesse risorse destinate alla formazione, così come sulle risorse assegnate ai singoli progetti, si potranno utilizzare strumenti di formazione avanzata, che richiedono una specializzazione nel settore, e che determinano un significativo contributo alla attività di ricerca svolta dagli IRSA.

Tra questi ci si riferisce, in particolare, agli assegni di ricerca (L. 449 del 27/12/97, art 51, comma 6; DM 11/2/98 in GU n°84 del 10/4/98).

A ciò si aggiunge la possibilità di stipulare convenzioni con le Università per lo svolgimento di dottorati di ricerca (DM-MURST 224 del 30/04/99) che rappresentano strumenti di formazione per la qualificazione culturale e scientifica.

Gli IRSA possono pertanto avvalersi degli strumenti per la formazione scientifica del personale da avviare alla ricerca attenendosi al quadro di riferimento normativo attualmente esistente costituito principalmente da:

1. legge 449 del 27/12/97 (art 51, comma 6) – assegni di ricerca – e norme collegate
2. decreto ministeriale (MURST) 224 del 30/04/99 regolamento in materia di dottorato di ricerca e norme collegate.

Gli strumenti di formazione indicati (borse, assegni, dottorati) previsti nella presente circolare potranno essere attivati dagli IRSA, secondo le direttive in essa contenute, a valere sulle risorse destinate alla formazione scientifica (capitolo 7304).

Si indicano di seguito i criteri da adottare in funzione dei seguenti strumenti formativi da adottare:

- Borse di studio
- Assegni di ricerca
- Borse per dottorati di ricerca

Tali criteri restano validi in caso di utilizzo di risorse del MiPAF, anche qualora la copertura finanziaria dello strumento di formazione sia assicurata da capitoli di spesa diversi da quelli specifici previsti per la formazione (es. capitolo destinato alle attività di ricerca nei progetti finalizzati e coordinati).

2. Criteri per l'assegnazione delle borse di studio per diplomati e laureati

Le borse di studio da svolgersi presso gli IRSA, in funzione della disponibilità delle risorse finanziarie assegnate da questa Amministrazione, saranno attribuite attraverso una pubblica selezione per titoli ed esame colloquio, comprensivo della prova di lingua inglese obbligatoria ed eventuale seconda lingua da scegliersi fra francese, tedesco e spagnolo.

Il bando, emanato dall'Istituto e da pubblicare in G.U. e sul sito Internet del MiPAF, dovrà essere redatto attenendosi ai criteri di seguito esposti.

a) Durata della borsa: 1 anno, prorogabile di un anno per 2 volte (max 3 anni). La minore durata iniziale, rispetto a quella finora prevista, facilita eventuali variazioni della forma di rapporto, dovute a diverse necessità legate all'attività di ricerca.

b) Importo: 20.000.000/anno lordi per i diplomati e 24.000.000/anno lordi per laureati.

Si consideri che tali redditi, in base alla interpretazione delle norme vigenti, subiscono tassazione IRPEF.

c) Compatibilità con altri redditi: la borsa di studio è incompatibile con qualunque altro reddito da lavoro, altre borse, sovvenzioni o assegni, ad eccezione di redditi destinati a garantire la copertura delle spese per effettuazione di stage all'estero.

d) Requisiti di ammissione: dovranno essere ammessi i cittadini europei con titolo di studi riconosciuto anche in Italia.

e) Limite di età: 26 per i diplomati, 30 anni per i laureati, 35 per laureati con specializzazione post-laurea.

f) Domanda di ammissione: dovrà riportare la firma non autenticata

g) Titoli ed attestati: si dovrà fare riferimento alla normativa attualmente vigente (art 2 della le 15/68 e art. 1, comma 1, DPR 403/98) e ad eventuali successive modificazioni. Tali norme indicano, fra l'altro:

- quali titoli possono essere presentati con autocertificazione (art.2 della legge 15/1968 e art. 1, comma 1 del DPR 403/1998)
- la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive (art 6, comma 1 DPR 403/1998)
- le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (art 26 della legge 15/1968 e art 11, comma 3 del DPR 403/1998)

h) Interruzioni e decadimento: analogamente a quanto previsto dalla normativa per assegni di ricerca, dottorati, borse erogate da altri enti, potranno prevedersi interruzioni dell'attività del/lla borsista per gravidanza, servizio militare, gravi motivi di salute comprovati, che non comporteranno decadimento del diritto di completare l'attività di studio-ricerca e, tuttavia, qualunque interruzione superiore a 45 giorni, interrompe l'erogazione degli emolumenti. Pertanto, in caso di interruzione superiore ai 45 giorni, dovuta esclusivamente ai motivi sopra riportati, il termine dell'attività del borsista verrà protratto in relazione alla durata dell'interruzione.

i) Stage all'estero: durante l'espletamento della borsa il titolare potrà effettuare stage all'estero volti a migliorare la propria formazione scientifica, nelle discipline strettamente inerenti all'attività svolta nell'ambito della borsa e compatibilmente all'attività di studio-ricerca che il borsista deve svolgere. Il responsabile della ricerca dovrà concordare un programma di attività con l'istituto ospitante. La durata complessiva della permanenza all'estero non potrà essere superiore a 5 mesi/anno. Il periodo di permanenza all'estero si considera parte integrante dell'attività del borsista, che dovrà essere opportunamente documentata dal borsista in una relazione vistata dall'Istituzione ospitante e controfirmata dal direttore dell'IRSA presso cui si svolge l'attività del borsista.

j) Criteri per la valutazione dei candidati: nella valutazione dei titoli e nel punteggio assegnato nell'esame colloquio ci si dovrà attenere a criteri uniformi ed omogenei che vengono indicati nell'allegato 1. L'esame colloquio ha lo scopo di verificare le conoscenze di base e l'attitudine all'attività di studio e ricerca da svolgere.

3. Criteri per l'attribuzione di assegni di ricerca

Gli assegni di ricerca sono strumenti di formazione scientifica avanzata che presuppongono una specializzazione post-laurea.

Nella stesura del bando per l'attribuzione di assegni di ricerca, da effettuare attraverso una selezione basata sui titoli posseduti e da un esame-colloquio si dovrà fare riferimento ai criteri riportati nello schema seguente:

Riferimenti normativi	1. L. 449 del 27/12/97 (art 51, comma 6), 2. DM 11/2/98 in GU del 10/4/98
Tipo di strumento	Formazione scientifica avanzata post-laurea
Requisiti	1. Diploma di laurea ed esperienza post-laurea 2. senza limitazione di età o di cittadinanza (per cittadini stranieri si richiede il riconoscimento del titolo richiesto)
Modalità di ammissione	Selezione pubblica per titoli ed esami
Rapporto di lavoro	Contratto (tra ente erogatore e titolare dell'assegno)
Durata	Da 1 a 4 anni (fino ad 8 se il vincitore non ha avuto dottorato di ricerca) ¹
Importo	compreso tra i 25 e i 30 milioni, definito caso per caso in funzione delle prestazioni (contributo INPS, IRAP) IRPEF esente

3.1 Requisiti ed incompatibilità: gli assegni di ricerca possono essere conferiti a coloro che abbiano già acquisito esperienza nell'attività di ricerca, dopo il conseguimento del diploma di laurea.

Non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali, utili ad integrare eventuale attività di ricerca all'estero, da effettuarsi dai titolari degli assegni nell'ambito dell'attività prevista dal contratto.

3.2 Criteri per la valutazione dei candidati: i candidati verranno valutati in base ai titoli posseduti e all'esito di un esame colloquio secondo i criteri riportati nell'**allegato 2**.

5. Borse per Dottorato di ricerca

Il corso di dottorato è una specializzazione universitaria, post-laurea, cui si accede attraverso una selezione pubblica con prove scritte ed orali, di durata normalmente triennale.

Gli IRSA possono stipulare delle convenzioni con l'Università per attivare "corsi di dottorato" che possono svolgersi presso le proprie strutture.

La convenzione può prevedere che l'IRSA si faccia carico del finanziamento della borsa di dottorato e in tal caso l'attività del dottorando potrà interamente svolgersi presso l'istituto. Inoltre per svolgere una parte del programma di dottorato presso gli IRSA è possibile anche stipulare accordi con

¹ l'ente di ricerca può bandire l'assegno in base alla disponibilità finanziaria- anche 1 anno- prorogabile (fino a 4 o 8 anni) in funzione della dotazione finanziaria successiva.

dipartimenti universitari che non prevedono un intervento finanziario da parte dell'IRSA: infatti gli enti di ricerca (Istituto o Dipartimento universitario e IRSA) hanno il reciproco interesse a svolgere la ricerca attivando forme di collaborazione che, fra l'altro consentono anche di usufruire delle dotazioni strutturali di ciascun ente attraverso la presenza di un dottorando che svolge la propria attività sia presso l'IRSA che presso la struttura universitaria.

Nel caso della stipula di un accordo che non prevede intervento finanziario da parte degli IRSA, si dovranno definire le condizioni di svolgimento dell'attività di collaborazione, definendo tempi e modalità di utilizzo delle strutture disponibili dell'IRSA.

Nel caso in cui si voglia prevedere anche il finanziamento della borsa di dottorato si dovrà seguire un procedura dettagliata che si attiva fin dal momento della richiesta che i dipartimenti universitari, annualmente, rivolgono all'Ateneo per l'attivazione del dottorato nei vari settori disciplinari.

Si riportano nello schema i principali elementi di riferimento in caso di erogazione di borse per dottorato di ricerca da parte di IRSA.

Riferimenti normativi	DM MURST n 224 del 30/4/99 in GU n° 162 del 13/7/99
Ente referente	Università
Tipo di strumento	Formazione di elevata qualificazione scientifica
Requisiti	senza limitazione di età o di cittadinanza (per cittadini stranieri si richiede il riconoscimento del titolo richiesto)
Modalità di ammissione	Selezione pubblica ² per titoli ed esami
Rapporto di lavoro	Borsa di dottorato
Durata	3 anni
Importo	Definito dall'ente referente (università) con oneri a carico dell'amministrazione erogante

Si rimanda per il dettaglio alla normativa generale che regola il Dottorato DM MURST n 224 del 30/4/99 in GU n° 162 del 13/7/99 e ai successivi atti del MURST relativi alla materia.

In sintesi si riportano nell'**allegato 3** le fasi della procedura da attivare in caso di finanziamento dei corsi di dottorato da parte degli IRSA.

² il DM 224 del 30/7/99 prevede che nella commissione d'esame devono essere inclusi esperti in rappresentanza degli enti con cui viene stipulata la convenzione

6. Composizione delle commissioni di valutazione per le selezioni pubbliche

Le commissioni giudicatrici per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca sono nominate dal Presidente dell'IRSA presso il quale verrà svolta l'attività e dovranno essere composte da tre componenti:

1. dal direttore dell'istituto ovvero da un direttore di sezione con funzioni di presidente della commissione;
2. da un esperto scelto nell'ambito degli IRSA, o dell'università o di altri enti pubblici di ricerca qualificati
3. da un funzionario di questo Ministero.

Tuttavia, a discrezione del Presidente dell'IRSA, qualora con un'unica commissione vengano assegnate borse di studio o assegni di ricerca afferenti a diverse aree di ricerca, potrà essere nominato più di un esperto di cui al punto 2. In tal caso la commissione sarà composta da massimo 5 componenti.

Nel caso di erogazione di dottorato di ricerca la composizione della Commissione è definita dall'Ateneo che bandisce le borse di dottorato, che tuttavia dovrà, secondo la norma vigente, tener conto dei criteri contenuti nella convenzione stipulata con IRSA.

7. Strumenti per la prestazione d'opera (contratti d'opera - art 2222 del c.c. richiamato da L. 449 del 27/12/97, art 51, comma 6).

I contratti per la prestazione d'opera possono essere stipulati in base alle esigenze di specifici progetti di ricerca, con una durata che dipende dal tipo ed entità di prestazione richiesta. Tale durata verrà definita in termini di scadenza entro la quale dovranno essere presentati i risultati dell'attività, e comunque non potrà essere superiore a 1 anno.

L'importo viene definito in base al tipo di prestazione richiesta.

La prestazione d'opera non stabilisce vincoli di frequenza dell'istituto, e può essere conferita per chiamata diretta in base alle esigenze della tipologia professionale richiesta, sulla base dell'esame di curriculum e dell'attività tecnico-scientifica svolta.

La valutazione dovrà essere effettuata da una commissione istituita con delibera dell'Istituto.

Tuttavia, considerato che il contratto d'opera di cui all'art 2222 c.c non ha carattere formativo, ma presuppone una professionalità già acquisita per fornire la prestazione richiesta, tale forma non potrà essere prevista nel caso di utilizzo di risorse destinate alla formazione scientifica. Si potrà prevedere tale forma solo nell'ambito delle risorse destinate all'attività di ricerca dei progetti finalizzati e coordinati).

8. Finanziamento degli strumenti per la formazione scientifica e prestazioni d'opera

Il finanziamento degli strumenti previsti nella presente circolare potrà essere concesso:

- a) sulle risorse del capitolo destinato alla realizzazione dei progetti finalizzati, nella voce “spese per personale”;
- b) sulle risorse del capitolo per la formazione scientifica; in questo secondo caso non potranno essere previsti contratti d'opera, data la loro natura tipicamente professionale.

Per le risorse di cui al punto a) nelle schede di ricerca si potrà indicare quali forme di rapporto sono previste (borsa di studio, assegno, contratto d'opera ecc.) e per quale durata. In caso di concessione del contributo l'istituto dovrà attivare le procedure per la selezione pubblica e la valutazione.

Relativamente alla dotazione di cui al punto b), questa Direzione, annualmente, comunica agli IRSA l'importo complessivo disponibile nel capitolo per la formazione scientifica, che non comprende la dotazione destinata ai progetti finalizzati, chiedendo agli IRSA di indicare di quali strumenti di formazione intendono avvalersi, indicando per gli assegni di ricerca anche la durata prevista (per le borse di studio la durata è 1 anno, prorogabile per altri 2, in funzione delle risorse disponibili negli anni successivi).

Sulla base dei criteri sopraesposti gli IRSA entro 10 giorni dalla presente dovranno segnalare le esigenze specifiche indicando di che strumento di formazione intendono avvalersi (borsa, assegno, dottorato etc.), specificando i settori cui saranno destinate le attività e la durata della forma di collaborazione.

Sulla base delle esigenze rappresentate, questa Direzione assegna le risorse specificando forma utilizzata e tema di ricerca.

L'istituto attiva la procedura prevista per ciascuna forma prevista, se del caso (borsa di studio e assegno di ricerca) provvede alla redazione del bando da pubblicare su G.U. tenendo conto dei criteri indicati nella presente circolare e nella normativa vigente, che dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2001.

Gli atti delle procedure di valutazione, assegnazione e convenzione saranno trasmessi a questa Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale

Allegato 1

Criteri per la valutazione dei candidati nelle selezioni pubbliche per assegnazione di borse di studio per laureati e diplomati

La commissione giudicatrice disporrà di 30 punti così ripartiti:

Tipo di valutazione	Punteggio da assegnare	
	Laureati	Diplomati
Voto di laurea/diploma	<u>max 6 punti</u>	<u>Max 6 punti</u>
Pubblicazioni - Pubblicazione con referee - Poster, articolo divulgativo	<u>max 4 punti di cui</u> max 1 punto max 0.5 punti	<u>Max 3 di cui</u> max 1 punto max 0.5 punti
Titoli ed attestati - abilitazioni - specializzazioni post-laurea/post-diploma di durata superiore a 6 mesi (con esame di ingresso e/o esame finale) - borse di studio, dottorato (solo per laureati) - incarichi attività di ricerca di durata almeno annuale	<u>max 4 punti di cui</u> max 0.5 max 1 max 2 punti max 1 punto	<u>Max 3 di cui</u> max 0.5 max 1 max 2 punti max 1 punto
Esame colloquio [#]	<u>Max 15</u> (di cui max 1 punto per la prova di lingua inglese)	<u>Max 17</u> (di cui max 1 punto per la prova di lingua inglese)
Prova seconda lingua facoltativa (oltre all'inglese obbligatorio)	<u>Max 1 punto</u>	<u>Max 1 punto</u>
totale	30 punti	30 punti

[#] L'esame colloquio ha lo scopo di verificare le conoscenze di base della linea di ricerca nell'ambito della quale si svolge la borsa e l'attitudine all'attività di studio e ricerca da svolgere.

Allegato 2

Criteri per la valutazione dei candidati nella selezione pubblica per il conferimento di assegni di ricerca

Per la valutazione la commissione giudicatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

Tipo di valutazione	Punteggio da assegnare
a) Voto di laurea	Max 10 punti
b) pubblicazioni	Max 10 punti
c) titoli ed attestati: 1. dottorato di ricerca 2. altri titoli di perfezionamento post-laurea e incarichi di ricerca (non inferiori all'anno), assegni di ricerca, abilitazioni 3. borse di studio	1. Max 12 punti 2. max 10 punti 3. max 8 punti
d) esame colloquio	Max 45 punti
e) prova seconda lingua (francese-tedesco-spagnolo)	Max 5 punti
totale	100 punti

Procedura di dettaglio per l'attivazione del corso di dottorato di ricerca

Fase 1 I singoli atenei istituiscono i corsi di dottorato su proposta dei dipartimenti (tali proposte normalmente vengono effettuate una volta l'anno con scadenza diversa per i singoli Atenei)

Fase 2 l'Ateneo sulla base delle proposte pervenute dai dipartimenti bandisce i dottorati nell'ambito dei settori disciplinari esistenti. Per ogni settore disciplinare (corso di dottorato) esiste un coordinatore (professore universitario) e un collegio dei docenti (reg 224 del 30/4/99)

Fase 3 l'Ateneo emana il bando di concorso (pubblicato in GU) dove si definiscono le modalità della prova di esame etc..

Fase 4 il rettore, sentito il collegio dei docenti del dottorato, decreta la commissione giudicatrice cui partecipano professori e ricercatori universitari e anche 2 esperti italiani o stranieri scelti nella strutture pubbliche e private di ricerca; nel caso di convenzioni stipulate con altri enti che assicurano la copertura finanziaria della borsa, all'interno della commissione devono essere presenti rappresentanti dell'ente erogatore

Fase 5 è previsto che nell'ambito del percorso formativo del dottorando l'attività di ricerca possa essere svolta presso università o enti pubblici.

Nell'ambito di questa procedura gli IRSA possono intervenire nella

Fase 1

- contattano i dipartimenti universitari sedi dei corsi di dottorato (già previsti) di discipline di interesse per l'istituto (nell'ambito delle quali si possono definire programmi di ricerca del dottorando compatibili con quelli dell'attività dell'istituto)
- propongono di finanziare (garantita dal MIPAF la copertura finanziaria) una o più borse di dottorato in un determinato settore disciplinare con una lettera di intenti che verrà allegata dal dipartimento nella richiesta all'ateneo dei dottorati da attivare;

Fase 3

- in relazione alle risorse finanziarie disponibili (nel caso degli IRSA quelle richieste al Mipaf) l'ateneo può bandire più posti di dottorati, rispetto a quelli previsti, che vanno ad aggiungersi a quelli coperti dal budget del MURST

Fase 4

- L'IRSA indica 1 esperto per la commissione giudicatrice della selezione per l'ammissione
- L'università stipula una convenzione con l'IRSA (prima dell'emanazione del bando) per la copertura finanziaria della borsa

Fase 5

- Il responsabile scientifico della linea di ricerca cui afferiscono le tematiche del corso di dottorato e l'attività svolta dal borsista, definisce con il coordinatore del dottorato le modalità di frequenza, svolgimento dell'attività di ricerca etc.